



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## Settore Ambiente Ecologia Energia

### DETERMINA

n. 3725/2010

Novara, li 17/11/2010

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/106

**OGGETTO:** SIPEA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER LO SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO DELLE ACQUE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE NEL COMUNE DI GRIGNASCO.

Per l'esecuzione:  
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 19/11/2010 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: SIPEA S.R.L. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER LO SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO DELLE ACQUE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE NEL COMUNE DI GRIGNASCO.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ♦ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Visti:

- ♦ la L.R. n. 44 del 26.04.2000, relativa al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;
- ♦ la L.R. 29.12.2000 n. 61;
- ♦ il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;
- ♦ la domanda presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in data 1 febbraio 2010, prot. prov. n. 23210 del 9 febbraio 2010, dalla Ditta SIPEA S.r.l., con sede legale in via G. Ferrari n. 39 a Borgosesia, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione di una nuova centrale idroelettrica in località Prati di Baragiotta per la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento delle acque dal canale turbine derivato dal fiume Sesia in comune di Grignasco per una potenza nominale di 744,12 kW;

visti gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 21 aprile 2010 presso il Comune di Grignasco al termine della quale è stato effettuato il sopralluogo presso le aree oggetto dell'intervento;

dato atto che con nota n. 77908 del 10/05/2010 si è proceduto a richiedere all'Amministrazione comunale di procedere con la pubblicazione all'Albo Pretorio, a far data dal 25/05/2010 per quindici giorni consecutivi, dell'ordinanza ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e che, per la centrale oggetto del presente provvedimento, non sono state presentate opposizioni, reclami od osservazioni, nè entro 35 giorni dall'inizio delle suddette pubblicazioni, nè successivamente;

tenuto conto che in data 17 giugno 2010 il Comune di Grignasco ha rilasciato il Permesso di costruire n. PC06/2009;



visti:

- ◆ il parere favorevole rilasciato da SIN & VE S.r.l., pervenuto in data 9 aprile 2010, prot. prov. 61403 del 12/04/2010, relativamente al sottopasso del collettore fognario intercomunale di Grignasco – Prato Sesia;
- ◆ la nota ARPA pervenuta in data 16/04/2010, prot. prov. n. 66698 del 20/04/10, nella quale si conferma quanto espresso nel corso della procedura di verifica di impatto ambientale;
- ◆ la nota dell’Aeronautica Militare, Comando 1° Regione Aerea, Reparto territoriale e patrimonio di Milano, pervenuta in data 14 maggio 2010, prot. prov. 83436 del 18/05/10, nella quale si esprime il Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse;
- ◆ la nota del Comando regione Militare Nord – Ufficio logistico infrastrutture e servitù militari, pervenuta in data 25 giugno 2010, prot. prov. n. 110116 del 6/07/2010;

ritenuto di procedere al rilascio della determina conclusiva del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite;

dato atto che l’istruttoria è stata regolarmente esperita a norma di legge e che è stata valutata la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque e degli altri interessi pubblici;

verificato inoltre che ENEL non ha rilasciato per l’intervento la STM in quanto la centrale si collegherà al medesimo punto di consegna della centrale “Grignasco Centro” che non verrà più utilizzata;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la Ditta SIPEA S.r.l. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione di una nuova centrale idroelettrica in località Prati di Baragiotta per la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento delle acque dal canale turbine derivato dal fiume Sesia in comune di Grignasco per una potenza nominale di 744,12 kW;

visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ad agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

## **DETERMINA**



- di rilasciare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, per i motivi indicati in premessa, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla vigente legislazione, nonché nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta SIPEA S.r.l., con sede legale in via Gaudenzio Ferrari n. 39 a Borgosesia l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di una nuova centrale idroelettrica in località Prati di Baragiotta per la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento delle acque dal canale turbine derivato dal fiume Sesia in comune di Grignasco per una potenza nominale di 744,12 Kw;
- che la presente autorizzazione abbia validità pari alla durata della concessione di derivazione d'acqua;
- che le opere inerenti la centrale idroelettrica dovranno essere realizzate così come previsto nel progetto allegato alla domanda di autorizzazione e nell'osservanza delle prescrizioni riportate nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Grignasco, riportato in Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione degli impianti;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione degli impianti dovrà essere certificato con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Grignasco ed all'ARPA;
- che l'Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta lo schema di disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua. All'atto del ritiro del provvedimento verrà consegnata ulteriore copia da restituire all'Ufficio Risorse idriche della Provincia debitamente firmata in segno di totale accettazione. Presso il medesimo Ufficio il proponente dovrà acquisire il modello ATN per il proseguo della pratica;
- che oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione il titolare della medesima è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;



- di trasmettere copia del presente atto a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale innanzi al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze.

L'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia, Ufficio qualità dell'Aria ed Energia.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUONO ALLEGATI



## ALLEGATO A

### **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03**

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
  - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
  - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Grignasco, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato da Provincia, Comune e ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare eventuali controlli;
5. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti;
6. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m). I rifiuti, in particolare durante la fase di cantiere, dovranno essere stoccati in aree dedicate, all'interno di contenitori/cassoni, preferibilmente chiusi o coperti, che impediscano eventuali contaminazioni del suolo;
7. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;
8. dovrà essere effettuata la valutazione dei campi elettrici e magnetici al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 08/07/03;



9. la dismissione degli impianti dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere l'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

Novara li, 16/11/2010

